

Cass. civ. sez. I, 23 maggio 2014 n. 11516

4.1. - Sotto il primo profilo, la ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su di una relazione investigativa redatta da persona incaricata dal marito, sulle fotografie in essa contenute e su alcuni tabulati telefonici dal medesimo prodotti.

Quanto all'utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata da questa Corte reiteratamente affermata: così, nell'ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (fra le altre, Cass. 22 novembre 2012, n. 20613; Cass. 8 giugno 2011, n. 12489; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26991, quest'ultima discorrendo della facoltà del datore di ricorrere ai mezzi necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza dell'impresa contro attività fraudolente; Cass. 9 luglio 2008, n. 18821; Cass. 7 giugno 2003 n. 9167).

Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all'ausilio di un investigatore privato è ammesso da questa Corte, laddove ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; Cass. 24 febbraio 1975, n. 683).

Nella specie, la corte d'appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà, comprovata da tali documenti, fosse poi anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione (novembre 2003), sulla base delle date risultanti dai tabulati telefonici e dalle fotografie: dunque, essa ha attribuito rilievo a dati del tutto oggettivi, non alle mere deduzioni dell'investigatore privato incaricato.

Tale accertamento in fatto, essendo adeguatamente motivato, non si presta pertanto ad alcuna censura da parte di questa Corte.